



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 614

Delega al Governo in materia di agricoltura multifunzionale

Indice

1. DDL S. 614 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 614.....	4

1. DDL S. 614 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 614
XVIII Legislatura

Delega al Governo in materia di agricoltura multifunzionale

Iter

8 novembre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.614

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Gianni Pietro Girotto](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Francesco Mollame](#) ([M5S](#))

[Gianluca Castaldi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 ottobre 2018)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **9 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 19 del 10 luglio 2018.

Classificazione TESEO

PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA

Articoli

GOVERNO (Art.1), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.1), COLTIVATORI DIRETTI (Art.1), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Art.1), AMBIENTE (Art.1), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Art.1), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.1), TURISMO (Art.1), ENERGIA ELETTRICA (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [9ª Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **referente** l'8 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 56 dell'8 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 614

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 614

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GIROTTI**, **MOLLAME** e **CASTALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2018

Delega al Governo in materia di agricoltura multifunzionale

Onorevoli Senatori. - L'agricoltura italiana, come evidenziato nel Rapporto Istat sull'andamento dell'economia agricola nel 2014, è stata interessata negli anni 2000-2014 da una profonda trasformazione che ne ha mutato non solo le caratteristiche strutturali e l'assetto organizzativo, ma anche il profilo imprenditoriale e le logiche funzionali e di processo, determinando una definitiva frattura con lo schema monofunzionale del passato.

In base ai dati ufficiali desunti dai conti economici nazionali il settore primario ha sperimentato, negli anni 2000-2010, una contrazione media annua dello 0,5 per cento del valore aggiunto, mentre nel periodo più recente, tra il 2010 e il 2014, ha presentato una dinamica altalenante, sulla quale ha esercitato una forte influenza anche la componente climatica.

A sostegno del settore si sono sviluppate, già a partire dalla fine degli anni Novanta, nuove attività sia di supporto a quella primaria (produzione di materie prime alimentari e non), sia secondarie o multifunzionali considerate come servizi offerti dall'azienda agricola. Queste ultime, in particolare, hanno progressivamente aumentato la loro incidenza sul valore della produzione di branca (agricoltura, silvicoltura e pesca): dal 13,8 per cento del 2000 si è arrivati - in base ai dati dell'Istat - al 15,2 per cento nel 2005, al 18,6 per cento nel 2010 e al 21,5 per cento nel 2014.

Ad oggi, basandosi sui conti economici nazionali, oltre un quinto del valore aggiunto del settore agricolo è dunque riconducibile ad attività di servizi che coinvolgono ambiti differenziati: agroambientali e di salvaguardia del territorio, del paesaggio e della biodiversità, socio-culturali, commerciali, turistici, energetici, di prima trasformazione.

Con l'esercizio della multifunzione l'agricoltura è riuscita ad avviare un processo, sicuramente virtuoso, che ha permesso di internalizzare alcuni stadi operativi della filiera (con lo sviluppo di attività cosiddette «*deepening*» o di approfondimento), di trattenere una parte del valore aggiunto e di incrementare la redditività delle aziende. Alle funzioni «*deepening*» si affiancano le attività «*broadening*» o di ampliamento (ambientale, turistica, ricreativa, paesaggistica, energetica, eccetera), che hanno però espresso finora solo una parte del loro effettivo potenziale.

Tali attività potrebbero verosimilmente arrivare a rappresentare una quota ben più rilevante del fatturato se adeguatamente organizzate e valorizzate, agendo in particolare sulla doppia leva di un efficace rapporto pubblico-privato e di un maggiore impiego degli strumenti e delle tecnologie informatiche, sfruttando le nuove possibilità offerte dall'economia cosiddetta digitale.

Il quadro normativo di riferimento nazionale in materia di multifunzionalità in agricoltura (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), emanato sotto la spinta del diritto europeo, ha posto le basi per la nuova configurazione giuridica e funzionale dell'impresa agraria, ma non è stato in grado, nell'evidenza empirica, di supportare e valorizzare le funzioni «*broadening*» nonché di favorire un approccio più moderno basato su una migliore fruibilità degli strumenti digitali, pur prevedendo (con scarsi risultati applicativi) la possibilità di stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione, essenzialmente per attività (un po' generiche) funzionali

alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico.

Un nuovo quadro normativo, finalizzato all'ammodernamento dell'agricoltura multifunzionale, in grado di ridefinire, anche in un'ottica semplificativa, l'intera materia, potrebbe rappresentare pertanto una grossa opportunità per le imprese agricole, offrendo loro la possibilità di incrementare, anche sensibilmente, il valore aggiunto del settore primario, di aumentare l'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini e di migliorare la visibilità e l'immagine stessa dell'intero sistema rurale.

A tal fine il presente disegno di legge, anche per un più efficace utilizzo delle risorse previste nell'ambito dello sviluppo rurale 2014-2020 (secondo pilastro della politica agricola comune - PAC), punta:

- a modernizzare e rinnovare il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, sfruttando anche le opportunità offerte dall'economia digitale;
- a sviluppare i rapporti di collaborazione tra imprenditore agricolo, pubblica amministrazione ed enti territoriali;
- a semplificare le procedure amministrative nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- a razionalizzare e semplificare gli aspetti fiscali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di un più efficace utilizzo delle risorse previste nell'ambito dello sviluppo rurale 2014-2020 della politica agricola comune dell'Unione europea, sfruttando anche le opportunità offerte dall'economia digitale e sviluppando i rapporti di collaborazione tra imprenditore agricolo, pubblica amministrazione ed enti territoriali attraverso una semplificazione delle procedure amministrative e una razionalizzazione della normativa fiscale in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale.

2. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1 il Governo è tenuto a osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introduzione di procedure amministrative semplificate per lo svolgimento, da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, soggetti giuridici impegnati in attività agricole e organizzati in forma societaria, di servizi di manutenzione e riqualificazione del territorio rurale, compresa la rimozione di rifiuti dalle aree rurali, dal ciglio delle strade, dalle piazzole di sosta e dalle aree verdi limitrofe, e di sistemazione del verde lungo le strade e le aree extraurbane e periurbane, nonché di servizi di manutenzione e riqualificazione di parchi, giardini e aiuole in piccoli comuni e centri urbani, prevedendo che tali attività possano essere svolte sia singolarmente, sia in forma associata, per il tramite di organizzazioni dei produttori o mediante altre aggregazioni di impresa;
- b) previsione che le aziende agricole, detentrici del *know-how*, dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse necessarie all'espletamento delle attività di cui alla lettera a), possano beneficiare dell'affidamento diretto attraverso contratti di servizio semplificati con comuni ed enti territoriali nelle quali le stesse aziende sono ubicate, nonché previsione, ai fini della trasparenza e della massima diffusione delle informazioni al pubblico, della comunicazione relativa ai costi, attraverso i siti *web* dei comuni che ricorrono all'affidamento diretto;
- c) previsione, a compenso parziale, per le aziende impegnate nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), di forme di sponsorizzazione attraverso informazioni sulle aziende stesse nei siti in cui sono state realizzate le opere;
- d) previsione della possibilità di attivare, su iniziativa di aziende agricole singole o associate, la raccolta organizzata di scarti vegetali, nonché di sfalci, cortecce e potature, la quale deve avvenire secondo il modello della «filiera corta» e in un ambiente territoriale circoscritto;
- e) previsione di una specifica disciplina, con lo stesso strumento dell'affidamento diretto e dei contratti di servizio semplificati di cui alla lettera b), per la fornitura da parte delle aziende agricole, sia singole

che associate, di frutta e verdura a ospedali, scuole e altre collettività;

f) previsione di interventi al fine di favorire la diffusione del commercio elettronico come forma evoluta di vendita diretta a basso impatto ambientale da parte delle aziende agricole, singole o associate, differenziando i destinatari tra consumatori finali e operatori del canale *on-trade*, attraverso:

1) lo sviluppo dei distretti di commercio elettronico agroalimentari basati su piattaforme centralizzate a livello regionale, con predisposizione da parte delle regioni di apposite linee guida;

2) la formazione dei produttori in merito alle tecnologie di commercio elettronico;

3) la previsione di specifiche forme di incentivazione per le aziende agricole per l'assunzione di *temporary web marketing manager*;

g) previsione di interventi al fine di favorire il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nell'ambito delle aree rurali, attraverso l'istituzione di percorsi culturali in sinergia con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli assessorati regionali;

h) previsione di interventi al fine di favorire la realizzazione di progetti turistico-ludico-didattici nelle aree rurali in sinergia con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i) semplificazione della normativa sulla contrattualistica relativa alla cessione del diritto di superficie a gestori elettrici in ordine alla fornitura e all'installazione di pannelli fotovoltaici su serre, capannoni, stalle e altre coperture presenti all'interno dell'azienda agricola, per impianti la cui potenza non superi comunque il doppio di quella consumata dall'azienda agricola;

l) introduzione per tutti i redditi derivanti da attività connesse alle attività di agricoltura multifunzionale di un regime fiscale semplificato, prevedendo la forfettizzazione delle imposte dirette e indirette mediante l'applicazione di un'aliquota unica del 19 per cento sui ricavi documentati dall'emissione di fatture progressive annuali, con riduzione della stessa aliquota al 15 per cento nel caso di conduttori agricoli sotto i 40 anni e di *start-up* che impiegano per oltre il 50 per cento manodopera giovanile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

4. A ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

